



Allegato Tecnico

Oggetto: DITTA CENTRO RECUPERO TREVIGIANO SRL (P.IVA 02197080266) - SALGAREDA, VIA PIZZOCCHERA, N. 37 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS N. 152/2006, PTA/2009, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

18. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Tav b "Planimetria generale - Emissioni in atmosfera - del 09/04/2018, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. n. 30968 del 11/04/2018.

Operazioni di triturazione della plastica e pressatura della carta

19. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione n.:	Parametro	Valore limite di emissione
C 1	polveri	10 mg/Nmc
C 2	polveri	10 mg/Nmc

Procedure di esercizio

20. La Ditta per il recupero dei rifiuti di carta, cartone e legno deve impiegare solo la pressa collocata nel Capannone A, per la quale è previsto il convogliamento delle emissioni al punto di emissione C1.

Misure analitiche di autocontrollo

21. La Ditta deve trasmettere a questa Amministrazione con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo per il punto di emissione C1 e C2.

22. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

23. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni



fisiche normali (0° C e 101,3 kPa).

24. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate al capitolo 5 del documento dal titolo “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile sul sito internet della Provincia.

25. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e alla quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera

26. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

27. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione e devono essere documentate mediante la registrazione degli interventi effettuati.

28. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata nell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

29. I punti di emissione C1 e C2 devono essere dotati di prese per le misure, tali che il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse devono essere conformi a quanto indicato nel documento “Linee guida - Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” - anno 2018, pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso: www.provincia.treviso.it - Ambiente - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed Autorizzazioni Integrate Ambientali - Pubblicazioni.



Metodi analitici di riferimento

30. Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1 per la misura della velocità e portata di flussi gassosi convogliati;

31. Metodo UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

32. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla Tav d Planimetria generale scarichi - del 09/04/2018, scala 1:200, rev. 1 del 15/01/2025 allegata all'istanza assunta al prot. n. 4443 del 28/01/2025.

33. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche annesso allo stabilimento con recapito nel fossato di Via Pizzocchera (S1), deve essere gestito alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, ferro, piombo, rame, zinco e tensioattivi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;
- d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

34. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione, accumulo e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie,



in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

35. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale e dalle coperture e nell'impianto di disoleazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

36. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto e dello scarico deve essere comunicata a questa Amministrazione.

37. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

38. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

39. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione delle aree scoperte pavimentate, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

40. Ogni modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.



ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola d - Planimetria generale scarichi - rev. 01	15/01/2025	4443/2025